

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4618**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori BONATESTA, MACERATINI e MULAS**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 2000**

—————

Norme a sostegno delle persone in condizioni di cecità parziale

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Come è noto la legislazione italiana considera ciechi civili tutte le persone che non dispongono di un residuo visivo superiore ad un decimo in entrambi gli occhi.

Tuttavia, a parte le norme sul collocamento al lavoro e sulle agevolazioni ferroviarie e postali, esistono interventi assistenziali e previdenziali fortemente differenziati a seconda della sussistenza stessa o dell'entità di un minimo residuo visivo.

Ricordiamo, anzitutto, in proposito l'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che pone una distinzione fondamentale fra persone genericamente handicappate e *handicap* in condizioni di gravità (tipologia quest'ultima a cui possono essere ascritti solo i ciechi assoluti in rapporto ai presupposti previsti da detta norma).

Del pari fortemente differenziati sono i trattamenti previdenziali e segnatamente il rapporto fra l'indennità di accompagnamento erogata in favore dei ciechi assoluti e l'indennità speciale attribuita ai possessori di un residuo visivo non superiore ad un ventesimo.

Tuttavia, se è intuitiva e ben comprensibile la graduazione di provvidenze tra diverse tipologie di misurazione visiva e se ben si comprende come sia assai più limitante la cecità assoluta rispetto ad un residuo visivo, ancorché di modestissima entità, molto più incongrua e inadeguata appare l'entità dell'indennità speciale riservata ai ventesimi (di lit. 94.900 mensili) in rapporto a trattamenti erogati per infermità considerate meno invalidanti dal legislatore.

Rileviamo, al riguardo ed a conferma di quanto sin qui sottolineato, che il decreto del Ministero della sanità 5 febbraio 1992 recante «Approvazione della nuova tabella in-

dicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti», considera invalidante - come minimo all'80 per cento - la presenza di un residuo visivo non superiore ad un ventesimo. Questa percentuale può raggiungere anche il 100 per cento quando detto residuo sia solo monocolare. Altre minorazioni sensoriali, come ad esempio il sordomutismo, si collocano in percentuali invalidanti dal 58,5 all'80 per cento.

Non di meno, mentre a questi ultimi è attribuita una indennità di interpretariato di 333.360 lire mensili, la corrispondente indennità speciale a favore dei ventesimisti non arriva neppure al 30 per cento di detto importo.

A chi per avventura dovesse ritenere che il decreto ministeriale 5 febbraio 1992 sopravvaluti l'impatto invalidante delle minorazioni visive, mentre ricordiamo che - al contrario - esso è in linea con le classificazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, teniamo a sottolineare che la condizione effettiva e psicologica dei ciechi ventesimisti è particolarmente delicata e meritevole di sostegno.

Dal punto di vista effettivo e cioè in ordine all'utilizzo possibile di un residuo visivo di così modesta portata, rammentiamo che un *visus* non superiore ad un ventesimo può - nella più rosea delle previsioni - consentire una certa mobilità autonoma (senza dover ricorrere al bastone bianco, al cane guida o all'accompagnatore), ma solo in condizioni di luminosità piena ed entro un raggio spaziale assai limitato. Cosicché se di norma sarà possibile lo spostamento nelle zone pedonali o di abituale frequentazione, gli attraversamenti ed i movimenti nel contesto del traffico non potranno invece basarsi

sulle percezioni visive del tutto inadeguate in tali frangenti.

Sul piano relazionale e culturale un simile modesto residuo non consente la lettura e la scrittura nelle forme ordinarie con tutte le conseguenze che ne derivano sul piano degli ausili tecnici e personali per sopperire a tale *deficit*.

Sul piano psicologico, la condizione del ventesimista è particolarmente delicata sia per la difficoltà soggettiva di identificarsi e con i ciechi e con i vedenti, sia con il parallelo atteggiamento ondivago di chi entra in rapporto con il ventesimista, considerato di volta in volta cieco o vedente a seconda delle circostanze.

Questa situazione di ambiguità comporta innumerevoli e spiacevoli equivoci quali - tanto per esemplificare - la mancata risposta a gesti e segni altrui, le richieste non comprese di aiuto o la difficoltà stessa a chiederlo.

Il quadro soggettivo si aggrava ulteriormente quando l'approdo a questa fascia di minorazione visiva riguarda persone anziane e con *visus* in via di ulteriore diminuzione: la concomitanza delle problematiche con-

nesse all'invecchiamento e alla paura istintiva della cecità assoluta, rendono questo stadio estremamente delicato e meritevole di ogni attenzione e sostegno.

Fermo restando che né il sostegno economico da solo, né i servizi sociali, per lo più freddi e asettici, possono incidere profondamente su questa condizione di disagio, tuttavia è auspicabile un consistente innalzamento dell'indennità speciale in favore dei ciechi ventesimisti, originariamente introdotta con la legge 21 novembre 1988, n. 508, al fine di consentire un maggior sostegno ed una più puntuale valorizzazione delle potenzialità residue di questa importante area della minorazione visiva.

Tenendo conto che il numero dei ciechi ventesimisti è di circa 58.000, la spesa necessaria ai fini del presente disegno di legge ammonta a circa 167.000 milioni.

Tale importo risulta calcolando la differenza tra l'attuale indennità di comunicazione dei sordomuti di lire 333.360 e l'indennità speciale dei ciechi ventesimisti di lire 94.900, pari a lire 240.000 circa per dodici mensilità per il numero dei ciechi ventesimisti indicato.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. L'indennità speciale istituita dall'articolo 3, primo comma, della legge 21 novembre 1988, n. 508, è stabilita in lire 333.360 a decorrere dal 1° gennaio 2000.

2. L'adeguamento con le modalità e i criteri fissati dall'articolo 3, quarto comma, della legge 21 novembre 1988, n. 508, è applicato con periodicità annuale a decorrere dal 1° gennaio 2001.

3. Alla concessione e all'erogazione dell'indennità speciale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

4. Salvo quanto stabilito nei commi da 1 a 3, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508.

5. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 167.000 milioni a decorrere dall'anno 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito della unità previdenziale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.